

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CENTRO IPPICO POMPEI HORSE CLUB
VIA A. SEGNI, N.43 POMPEI**

REGOLAMENTO SOCIALE

Il presente Regolamento Interno costituisce il complesso di norme attraverso le quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Ippico POMPEI HORSE CLUB che di seguito verrà indicata con la sigla PHC, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri, attua lo statuto sociale e regola quindi tanto la vita e l'organizzazione dell'Associazione quanto il corretto utilizzo da parte degli Associati delle strutture del Centro.

E' pertanto indispensabile che chiunque desideri frequentare il PHC, abbia letto il presente regolamento, intendendosi la frequenza stessa come accettazione di ogni sua clausola.

Le norme che regolano l'attività dell'Associazione non vanno intese come limitazione della libertà di quanti desiderano praticare lo sport equestre, ma come un invito per tutti a svolgere la propria attività sportiva nella forma più corretta.

Coloro che non si attennero alle norme del presente Regolamento saranno responsabili dei danni eventualmente provocati.

FREQUENTAZIONE

Art. 1 L'accesso alla Sede Sociale e agli impianti, secondo gli orari stagionali predisposti dal Consiglio Direttivo, è rigorosamente riservato ai Soci ed eccezionalmente alle persone ospiti autorizzate.

I non Soci avranno accesso ai locali sociali e agli impianti solo in via eccezionale a discrezione della Direzione.

Saranno allontanati tutti coloro che intendessero frequentare il PHC per scopi diversi dall'attività equestre o che tenessero comportamenti non consoni.

Art. 2 Il Consiglio Direttivo stabilisce una Quota Associativa annua per i Soci che potrà essere divisa in 12 tranches da pagare mensilmente.

I Soci e iscritti nel corso dell'anno pagano i dodicesimi della Quota relativi ai mesi restanti. Il PHC non assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti o per danni a indumenti, finimenti, selle, oggetti, mezzi di trasporto ecc. di proprietà dei Soci, dei Frequentatori e degli Accompagnatori nelle aree del PHC e nei concorsi fuori sede. I cavalli scuderizzati ed i finimenti non sono assicurati dal PHC sul furto e incendio. I Soci che desiderassero tale copertura dovranno provvedere in proprio.

Art. 3 Biciclette, motocicli, motociclette e automobili dovranno essere lasciati nelle apposite zone di parcheggio. I motocicli, oltrepassato l'ingresso, dovranno essere condotti a mano o comunque a motore spento. Le motociclette e le auto dovranno procedere a passo d'uomo. Tutti dovranno comunque dare la precedenza ai cavalli in movimento.

Art. 4 É vietato:

- a) l'accesso al PHC di cani e di qualsiasi altro animale o mezzo che possa disturbare la quiete dei cavalli;
- b) disturbare, in qualsiasi circostanza, con clamori, intemperanze o altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente;
- c) tenere atteggiamenti non adeguati alla dignità del PHC,
- d) arrecare danni a locali, impianti, mobili, piante, attrezzature, ecc. patrimonio del PHC. Danneggiamenti dovuti a incuria o trascuratezza, saranno addebitati ai responsabili;

- e) l'ingresso alle scuderie nei giorni di chiusura e negli orari di riposo, se non in particolari casi con l'autorizzazione della Direzione;
- f) ai proprietari dei cavalli di effettuare operazioni di toelettatura e di tosatura, fonti di possibili incidenti ai Soci e agli animali;
- g) sedersi sulle recinzioni dei campi;
- h) rifornirsi di mangime dai magazzini per darlo ai cavalli (proprio o altrui) o altro cibo (frutta, verdura, biscotti....) senza autorizzazione del responsabile di scuderia e del proprietario del cavallo.
- i) aprire i box o salire sui pony o i cavalli se non autorizzati.

Art. 5 La cura del cavallo di proprietà è responsabilità diretta del proprietario, sia questo Socio o un istruttore: in caso di maltrattamento, mancata igiene o abbandono dell'animale, Il Consiglio dell'Associazione provvederà a richiamare il proprietario stesso e, nei casi più gravi, radierà il Socio non diligente facendo altresì intervenire gli organi competenti in materia di maltrattamento animali.

Art. 6 Il PHC non è in alcun modo responsabile di eventuali danni fisici occorsi ai cavalieri a seguito dell'attività equestre nelle strutture del Centro o in concorsi interni o esterni e durante le lezioni della scuola. Né il PHC ha assicurazioni proprie per danni ai cavalieri derivanti dall'attività equestre.

I cavalieri dotati di tesserino FISE (obbligatorio) sono coperti dalla assicurazione della Federazione nei limiti previsti dalla polizza (è possibile visionarla in segreteria).

SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI

Art. 7 Il rimborso spese mensile per il mantenimento di un cavallo, fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, va pagato anticipatamente. I conti vanno saldati entro e non oltre il 5 di ciascun mese.

La quota di mantenimento di un cavallo comprende: la razione giornaliera di fieno, di mangimi vari; 1 balla settimanale di truciolo o altro materiale idoneo per la lettiera; quanto necessario al governo del cavallo; uso degli impianti e servizi negli orari stabiliti; box e sua pulizia; Sono escluse le spese di assicurazione, groom, giostra, paddok, tappeto, mascalcia, selleria, veterinaria, per medicine e cure mediche e per l'allenamento del cavallo. Qualora il Socio proprietario desiderasse allontanarsi temporaneamente con il proprio cavallo, dovrà pagare la quota fissa per il fermo box stabilita dal Consiglio Direttivo per tutto il periodo di assenza.

Art.8 Eventuali non Soci che richiedessero di tenere a pensione temporaneamente (per periodi inferiori ai sei mesi) i loro cavalli, saranno accettati compatibilmente con la disponibilità di box. In tal caso non verrà richiesta la Quota Sociale ma un rimborso spese di mantenimento maggiorato, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Nel caso un Socio desiderasse in prova temporanea un cavallo per l'eventuale acquisto, ciò sarà possibile compatibilmente con la disponibilità di box. In tal caso verrà richiesto il rimborso spese di mantenimento in rapporto al numero di giorni di permanenza.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo PHC si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l'assegnazione dei box

Art. 11 La scuderizzazione di un cavallo può essere disdetta in ogni momento da parte dei Soci, con il preavviso scritto di un mese. In caso di mancato rispetto di tale condizione gli verrà richiesto il pagamento della pensione relativa al mese successivo. Nel caso in cui un proprietario di cavallo o di pony risultasse insolvente per tre quote mensili di scuderizzazione, il PHC si riserva di esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756, comma 3 del C.C., con la conseguente alienazione del cavallo o del pony e dei finimenti, soddisfacendo il proprio credito con il ricavato. In nessun modo il cavallo o il pony ed i relativi finimenti potranno essere trasferiti a terzi dal proprietario che non abbia saldato il proprio debito, operando anche in questo caso il diritto di ritenzione suddetto a favore del PHC. L'insolvenza verrà inoltre segnalata agli organi, nazionali e regionali, FISE per l'attività di competenza in quanto la morosità costituisce atto disciplinarmente sanzionabile ai sensi

dell'art1 del Regolamento di Giustizia FISE. Qualora il cavallo sia intestato a persona diversa dal socio fruitore saranno obbligati in solido per le spese di mantenimento e di gestione del cavallo sia il socio fruitore che il proprietario indicato sul passaporto.

Art. 12 Il PHC non è in alcun modo responsabile per i danni che dovessero derivare al cavallo durante lo stazionamento nei box, così come durante l'attività equestre e nel corso delle operazioni di addestramento, cura e governo. Inoltre il PHC non risponde dei danni che dovessero derivare al cavallo da cure mediche, farmacologiche o iniezioni somministrate al cavallo dagli istruttori o groom sia a seguito di prescrizioni del veterinario che, in caso di emergenze, per decisione propria.

Art. 13 Il PHC si riserva di chiedere il rimborso dei danni causati dai cavalli di proprietà all'interno dei box e delle scuderie (mangiatoie, beverini, porte dei box, finestre ecc.)

Art. 14 I cavalli scuderizzati possono essere montati esclusivamente dal proprietario. In caso contrario il proprietario dovrà consegnare alla Direzione PHC una autorizzazione scritta con il nome del cavaliere prescelto. Tale cavaliere dovrà necessariamente essere Socio e, se partecipa a riprese della scuola, dovrà pagare le lezioni.

Art.15 Il Socio Proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavallo o di pony scuderizzato presso il Centro deve comunicare per iscritto il veterinario di fiducia. In caso di urgenza e di irreperibilità del veterinario designato, il Presidente o un suo delegato ha la facoltà di convocare un altro veterinario disponibile.

Art. 16 E' vietato passeggiare in sella con i cavalli sulle strade di accesso, nelle aree riservate al pubblico, sul piazzale destinato al parcheggio delle autovetture e nelle aree di servizio. I cavalli privati, in fida e della scuola dovranno essere sellati e puliti negli appositi spazi indicati dal responsabile della scuderia. E' obbligatorio tenere pulita l'area sia interna che esterna dopo la pulizia, lavaggio del cavallo o se il cavallo sporca. E' vietato lavare i cavalli fuori delle aree attrezzate: il cemento del lavatoio va sempre ripulito da sporcizia e ristagni di acqua. E' vietato lasciare in giro saponi, bottiglie, spazzole o altro. Sarà cura del socio tenere in ordine la selleria e l'armadietto avuto in gestione. Eventuali rotture dovranno essere riparate dagli affidatari. L'Associazione non è responsabile del materiale personale (selle, finimenti, corredo vario del cavallo) ricoverato negli armadietti o in selleria, neanche in caso di furto.

LEZIONI

Art. 17 Il PHC organizza lezioni di equitazione in orari che variano stagionalmente e che vengono esposti in bacheca e sul sito web. Le lezioni hanno la durata di 50 minuti e devono essere prenotate. In caso di rinuncia, la lezione deve essere disdetta 24 ore prima, diversamente l'allievo non avrà la possibilità di recuperarla. L'assegnazione del cavallo è affidata di volta in volta all'insindacabile giudizio dell'istruttore.

Art. 18 Sono obbligatori il cap e l'uso della divisa sociale (pantaloni beige, bianco o blu, cap, stivaletti di equitazione, polo o giubbotto sociale). È necessaria la tessera della Federazione (FISE) che il PHC provvede a fornire e a rinnovare annualmente.

Art. 19 Sono rigorosamente proibiti suggerimenti e consigli da parte di terzi e cavalieri durante lo svolgersi della ripresa.

È fatto preciso divieto di entrare in sezione dopo l'inizio della ripresa stessa se non con l'autorizzazione dell'istruttore.

Non è consentito l'ingresso ad alcuna persona nei maneggi durante le riprese salvo autorizzazione dell'istruttore.

L'istruttore non deve essere disturbato nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 20 Per i minori l'autorizzazione a montare dei genitori o di chi ne fa le veci è implicita nelle pratiche di iscrizione. E' altresì obbligatorio il deposito presso la segreteria del Circolo della documentazione medica comprovante l'idoneità all'attività sportiva e della validità della vaccinazione Antitetanica. Gli allievi devono avere un peso conforme all'altezza, gli allievi in sovrappeso sono più esposti al rischio di fratture in caso di caduta da cavallo. Ai genitori esercenti la patria potestà parentale dell'allievo Juniores spetta l'incombenza di vigilare sul minore durante

le lezioni, durante l'eventuale attività di governo del cavallo della mano e in generale durante tutta la permanenza presso l'impianto. I genitori non potranno dunque lasciare solo il minore.

CONCORSO IPPICO

Art. 21 La partecipazione a manifestazioni esterne sarà concordata di volta in volta con la Direzione e gli istruttori. Le spese relative (trasporto, trasferte stalliere e accompagnatore) saranno a carico dei partecipanti. Qualora il cavallo venisse alloggiato per qualche giorno sul posto, tali giornate non verranno scalate dalla quota di rimborso spese mensile, ma il cavallo riceverà la razione alimentare prevista, ma non la lettiera. Il PHC non si fa carico di furti e smarrimenti di indumenti, selle e finimenti durante i concorsi. La loro cura è esclusiva responsabilità dei cavalieri.

BACHECA SOCIALE

Art. 22 Si raccomanda agli associati di prendere visione quotidianamente della bacheca, per essere informati sulle attività del Circolo, sull'uso degli impianti, sugli orari delle lezioni, etc.

Il presente Regolamento e le eventuali successive disposizioni regolamentari disposte dal Consiglio Direttivo, divengono obbligatorie per tutti gli associati entro una settimana dalla loro affissione e sarà quindi premura dei Associati leggerle.

È vietato appendere annunci, pubblicità, etc. senza il consenso del Consiglio Direttivo.

SPOGLIATOI, SELLERIE E CLUB HOUSE

Art. 23 E' assolutamente vietato fumare negli spogliatoi, in segreteria, in club house, nelle sellerie e nelle scuderie,

Art. 24 Le proprie cose vanno tenute in modo ordinato, le selle, i finimenti ed il grooming kit vanno accuratamente puliti e riordinati dopo ogni lezione. E' vietato lavare materiale di selleria e stivali negli spogliatoi. E' vietato occupare gli armadietti senza richiederlo in segreteria. Il Centro non risponde per furti e sottrazioni indebite di oggetti e denaro lasciati in tali aree.

NORME GENERALI

Art. 25 Il PHC in quanto tale è tenuto, con i suoi soci, al rispetto delle leggi vigenti che governano la vita delle Associazioni. La Direzione è a disposizione dei Soci per ogni chiarimento a riguardo. Lo Statuto dell'Associazione e tutti i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi sono a disposizione in ufficio per i Soci che desiderassero prenderne visione.

RECESSO DEI SOCI

Art. 26 Se il socio intende recedere dall'Associazione deve presentare formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno solare in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo del PHC ha la facoltà di allontanare in qualsiasi momento i Soci che hanno una condotta contraria alle norme del regolamento o dello Statuto, nel rispetto delle procedure contenute nello Statuto dell'Associazione.

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 27 In qualsiasi momento, con semplice avviso affisso in bacheca, il Consiglio Direttivo PHC potrà apportare variazioni, modifiche o aggiunte al presente regolamento sociale.

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CENTRO IPPICO POMPEI HORSE CLUB
VIA A. SEGNI, N.43 POMPEI**